

## Articolo 56

### Principi generali

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti **conformemente agli articoli da 67 a 69**, purché **l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato conformemente agli articoli da 59 a 61** che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto

conto, **se del caso, dell'articolo 45**;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso **conformemente all'articolo 57** e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice **ai sensi dell'articolo 58** e, se del caso, le norme e i criteri non **discriminatori di cui all'articolo 65**.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa **gli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2**.

2. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare **l'assenza di motivi di esclusione** e il rispetto dei criteri di selezione **ai sensi degli articoli da 57 a 64**. **Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia** aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso **a norma dell'articolo 57** che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

**Gli Stati membri possono escludere o limitare l'uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche.**

**3. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.**

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per modificare l'elenco di cui all'allegato X, quando ciò si dimostra necessario per **aggiungere** nuovi accordi internazionali **ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli** accordi internazionali vigenti **cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, di contenuto o di denominazione.**